

## **L'azione di risarcimento per danno ambientale**

Domanda: é vero che le associazioni ambientaliste non hanno più legittimazione ad agire? Dalla lettura dell'articolo 309 del t.u. del 2006 capisco che hanno solo facoltà di presentare denunce; tuttavia nell'articolo 310 (credo che sia questo il numero), si legge che le associazioni hanno diritto a chiedere il risarcimento del danno che si è verificato nel ritardo. Danni subiti da chi? Dalle associazioni? Dallo Stato? Dagli enti? Che tipo di risarcimento avranno?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti):

La questione proposta nel quesito è stata oggetto di diffusa trattazione nell'articolo cui si rinvia, nonché in numerosi altri articoli, apparsi su Diritto all'Ambiente a firma di altri Professionisti.

[http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/territorio\\_articoli\\_96.pdf](http://www.simoline.com/clienti/dirittoambiente/file/territorio_articoli_96.pdf)

Ad ogni buon conto, è opportuno sottolineare come l'art.18 della legge n.349/86 sia stato effettivamente abrogato dal TU, fatta eccezione per il comma 5, che, per l'appunto, recita: "Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi".

Il problema nevralgico della riforma introdotta dal TU in materia di risarcimento del danno ambientale risiede piuttosto nella circostanza che laddove nella previgente formulazione, l'art.18 riconosceva non solo allo Stato ma anche agli enti territoriali esponenziali delle singole collettività la titolarità ad esperire l'azione di risarcimento per danno ambientale, prevedendo, al contempo, che le associazioni riconosciute potessero agire in sostituzione degli enti medesimi, laddove questi fossero rimasti inerti, il legislatore del 2006 ha individuato esclusivamente nello Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno (vale a dire la legittimazione processuale attiva) di cui trattasi, lasciando da un lato gli enti e dall'altro le associazioni affatto sprovvisti di uno strumento di tutela di grandissimo rilievo.

*Publicato il 10 dicembre 2006*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*